


Al Signor Sindaco
All'assessore alle Politiche Sociali
Al Presidente del Consiglio

SEDE



- 5 FEB 2015
6055

o.d.g. MONITORAGGIO, CONTROLLO E ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO E ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA' E CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO.

CONSIDERATO CHE

l'accesso al gioco d'azzardo è reso possibile dall'istallazione in esercizi pubblici e in locali da gioco dedicati, dal funzionamento di sportelli e botteghini di raccolta delle scommesse e dall'allestimento di sale da gioco polivalenti- contenenti un'offerta diversificata di modalità di azzardo, dalle slot machines al video poker, dalle scommesse alla roulette;

CONSIDERATO CHE

le persone a maggior rischio sono quelle appartenenti alle fasce più deboli della nostra società cioè quelle più povere, spesso alla ricerca di un sogno di riscatto che purtroppo diventa incubo

CONSIDERATO CHE

la dipendenza dal gioco d'azzardo è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore e distrugge persone, famiglie e intere comunità

CONSIDERATO CHE

Lo scorso 27 febbraio il Parlamento ha approvato la delega fiscale che contiene nuovi principi e criteri per regolare il gioco con vincite in denaro, contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, combattere gli effetti patologici, dare potere ai comuni e premiare gli esercizi che non vogliono le slot.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di mettere in campo quanto prima le seguenti iniziative:

1. SEMINARI FORMATIVI d'intesa con l'ASP e le associazioni di categoria per contrastare il fenomeno e rendere il gioco non più d'azzardo ma responsabile e consapevole, attraverso seminari finalizzati anche ai gestori e agli operatori delle sale che contengono giochi.
2. ISTITUIRE UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE con le associazioni di categoria affinché i gestori di locali, dove sono installati apparecchi da gioco, siano invitati ad esporre materiale sul gioco responsabile e i recapiti di associazioni che danno assistenza nei casi di dipendenza patologica.
3. COSTITUIRE RETE DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI, E

SM



ORGANIZZAZIONI interessate al problema per attuare un programma pluriennale per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico e dei correlati fenomeni di fallimento familiare e di ricorso all'indebitamento da usura.

4. PROGRAMMARE TUTTI I CONTROLLI E TUTTE LE VERIFICHE sul rispetto delle norme regolamentari sugli esercizi dove si svolge il gioco pubblico d'azzardo, visto che spesso ad esso sono legati fenomeni di criminalità organizzata, in collaborazione con gli attori preposti all'ordine pubblico, Carabinieri, Polizia, Prefettura e Polizia Municipale.
5. PREVEDERE, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli obblighi del dissesto, degli sgravi fiscali nei confronti di quegli esercizi che decidano di dismettere o di non installare dispositivi per gioco d'azzardo.

Si chiede inoltre al Sindaco di aderire al "Manifesto dei Sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo", qui allegato, con l'obiettivo che la mobilitazione delle Amministrazioni Locali porti il Governo e il Parlamento ad attuare il prima possibile quanto previsto nella Delega Fiscale che qui si allega.

Emanuele Tornatore
CONSIGLIERE COMUNALE

LEGALITÀ È CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

I NUMERI E LE CONSEGUENZE DEL GIOCO D'AZZARDO

L'ALLARME DEI SINDACI

100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana, 8 miliardi di tasse

12% della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine, 6.181 locali e agenzie autorizzate

15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già patologici

5-6 miliardi l'anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico

Sono i numeri del gioco d'azzardo lecito che sta distruggendo le persone, le famiglie, le comunità
Il gioco d'azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro

Il gioco d'azzardo altera i presupposti morali e sociali degli Italiani sostituendo con l'azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti

Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre comunità

Spesso intorno ai luoghi nel gioco d'azzardo si organizza la criminalità dei furti, degli scippi e dell'usura, e la grande criminalità organizzata delle mafie

Il gioco d'azzardo lecito è regolato dallo Stato, e i Sindaci non hanno alcun peso regolativo, ispettivo, autorizzativo

AL GIOCO D'AZZARDO I SINDACI NON CI STANNO E REAGISCONO

Chiedono UNA NUOVA LEGGE NAZIONALE, fondata sulla riduzione dell'offerta e contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura; chiedono inoltre LEGGI REGIONALI in cui siano esplicitati i compiti e gli impegni delle Regioni sia per la cura dei giocatori patologici sia per la prevenzione dai rischi del gioco d'azzardo, sia per il sostegno alle azioni degli Enti locali

Chiedono che SIA CONSENTITO IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI per definire l'orario di apertura delle sale gioco e stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie locali il PARERE PREVENTIVO per l'installazione dei giochi d'azzardo

I Sindaci si organizzano in RETE consapevoli che insieme si è più forti e si può contrastare l'insediamento di nuove slot-machine e di nuove sale, perché la posizione contraria delle Amministrazioni locali conta di fronte ai concessionari e agli organizzatori del gioco d'azzardo

Costruiscono RETI NEI TERRITORI con associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo

Costruiscono RETI SOVRATERRITORIALI nelle ASL e con Prefettura, Questura e Dia per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d'azzardo e curare i giocatori patologici

Si impegnano per la FORMAZIONE propria, degli esercenti e dei cittadini, consapevoli del ruolo insostituibile della cultura per conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro, sull'impegno e sui talenti

Si impegnano a UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI per esercitare tutte le attività possibili di contrasto al gioco d'azzardo. Ritengono di poter far leva su:

- gli STATUTI, le tavole fondative dell'autonomia locale, elaborati in modo più adeguato alle problematiche da affrontare
- i REGOLAMENTI (di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco) per disciplinare le funzioni loro attribuite
- le ORDINANZE, costruite su una narrativa dei fenomeni riscontrati dai vari servizi comunali, e basate sulla necessità di proteggere i più deboli e garantire la sicurezza urbana
- i CONTROLLI della Polizia locale sulle sale gioco e su coloro che le frequentano, ai fini della prevenzione nei confronti della malavita organizzata
- STRUMENTI E MODELLI OPERATIVI INFORMATICI per conoscere sempre meglio il territorio e i fenomeni che vi si manifestano

Delega Fiscale, il testo integrale dell'articolo 14, riguardante i giochi, passato al Senato

Con 344 voti a favore, 124 astenuti e nessun voto contrario, la Camera ha dato il via libera alla delega fiscale. Il provvedimento, che contiene l'impalcatura su cui poi il governo dovrà scrivere la riforma fiscale attraverso i decreti delegati entro 12 mesi dalla sua approvazione definitiva, è passato ora al Senato in seconda lettura. Diverse le novità presenti nell'art. 14. Di seguito il testo integrale sul quale sarà chiamato a confrontarsi Palazzo Madama.

Art. 14.

(Giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il requilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta disc ~~com~~messe su eventi sportivi e non sportivi,

nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), ~~de testo~~ unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente ~~l~~te ra;

f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilasci ~~di tale titolo~~ abilitativo, e, correlativamente, della nullità assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di

raccolta delle giocate;

h) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni a capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto indirettamente partecipante;

i) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti;

l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;

m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, dell'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interessi;

n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

o) riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentare l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;

r) nel rispetto dei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;

s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati;

t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r);

u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;

v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale;

z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, in particolare

riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;

aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive e, sempre, per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi;

bb) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;

cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

dd) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro;

ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;

ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione o sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.